



**REPUBBLICA ITALIANA**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per la Campania**

composta dai Magistrati:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Alfredo Grasselli | Presidente                    |
| Emanuele Scatola  | Primo Referendario (Relatore) |
| Tommaso Martino   | Primo Referendario            |

ha pronunciato la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (nel prosieguo, per brevità, Tuel);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato dalle Sezioni Riunte con deliberazione n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Visto il decreto presidenziale n. 2 del 2024, con il quale sono state attribuite le funzioni al Presidente aggiunto;

Vista la nota acquisita al protocollo di questa Sezione n. 3629 del 31/05/2024, con la quale il Sindaco del Comune di Boscotrecase (NA) ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, nei termini indicati più avanti;

Vista l'istanza del 17 giugno 2024, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto la trattazione in sede collegiale della presente richiesta di parere;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 85/2024, con la quale è stata fissata l'odierna camera di consiglio;

Udito, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024, il magistrato relatore, Primo Referendario Emanuele Scatola.

### **OGGETTO DEL PARERE**

Nella richiesta di parere, il Sindaco del Comune di Boscotrecase ha formulato il seguente quesito: *"se nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale possa trovare legittimamente applicazione l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.*

Al riguardo, il Sindaco premette che il suddetto articolo 11, rubricato *"Disposizioni per l'efficienza della pubblica amministrazione"*, prevede, al comma 1, la possibilità per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, tra cui i Comuni, di *"trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza."*

Nello specifico, l'Ente chiede di sapere "se, in applicazione alla suddetta disposizione normativa, sia possibile trattenere in servizio i Responsabili di Servizi che espletano funzioni dirigenziali, ai sensi del degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (...) e che sono attuatori di interventi previsti dal PNRR, in un Ente, come il Comune di Boscotrecase privo di dirigenza".

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere all'esame, il Sindaco rappresenta quanto segue:

- "la disposizione di legge di cui si chiede l'interpretazione è articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

- la propria tesi interpretativa in merito alla disposizione di legge citata è l'applicabilità anche ai i Responsabili di Servizi che espletano funzioni dirigenziali, ai sensi del degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in comuni privi di dirigenza;

- il quesito proposto ha carattere generale e attiene a temi relativi alla contabilità pubblica;

- sulla materia non risultano pareri di altre Sezioni di controllo della Corte dei Conti".

## **DIRITTO**

### **1. Questioni preliminari.**

Secondo consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile con riferimento alle condizioni di accesso alla funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia contabile.

Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito positivo, occorre vagliare, inoltre, l'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, sotto il profilo della sussistenza

delle ulteriori condizioni di accesso alla funzione consultiva, enucleate dalla magistratura contabile al fine di evitare che l'esercizio di tale funzione si traduca in forme di co-gestione o co-amministrazione ovvero in forme di interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali intestate alla Corte dei conti e ad altre magistrature.

Segnatamente, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, il quesito:

- deve avere carattere generale ed astratto e, dunque, attenere all'interpretazione di una disposizione dal significato controverso inerente alla materia contabile.
- non deve interferire con la funzione requirente e giurisdizionale intestata alla Corte dei conti (c.d. interferenza interna), né con l'ambito di cognizione attribuito ad altre giurisdizioni (c.d. interferenza esterna).

## ***2. Ammissibilità soggettiva.***

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto essa è formulata dal Sindaco del Comune di Boscotrecase, ossia dal legale rappresentante dell'Ente, in conformità al consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie (cfr., deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006) e delle Sezioni regionali di controllo.

## ***3. Ammissibilità oggettiva.***

Sotto il profilo oggettivo dell'attinenza alla materia "contabilità pubblica", il Collegio ritiene che la richiesta di parere sia inammissibile.

La norma su cui si appunta la richiesta di parere, infatti, introduce una disciplina transitoria volta a non indebolire le amministrazioni pubbliche nella delicata fase di attuazione di interventi previsti nel PNRR, consentendo alle stesse di continuare ad avvalersi delle figure dirigenziali apicali chiamate a svolgere compiti di attuazione dei progetti PNRR, ai fini di garantire il conseguimento degli obiettivi programmati.

Si tratta di una norma che, come emerge dalla rubrica, detta "*disposizioni per l'efficienza della pubblica amministrazione*". Dalla rubrica della disposizione affiora la chiara finalità cui è ispirata la deroga che consente il trattenimento in servizio dei dirigenti apicali attuatori degli interventi PNRR. La disposizione, infatti, mira espressamente a garantire l'efficienza dell'amministrazione declinata sul versante della solerte attuazione degli interventi inclusi nel PNRR.

Ciò è sufficiente ad escludere il quesito formulato dal Comune di Boscotrecase verta sulla materia contabile.

Al riguardo occorre premettere che le Sezioni Riunite di questa Corte (deliberazione n. 54/2010) - pronunciandosi ex art. 17, comma 31, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - hanno precisato che materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica (come, ad esempio, la materia del personale) - in una visione dinamica dell'accezione, che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Le Sezioni riunite hanno chiarito, tuttavia, che l'ampliamento della nozione di contabilità non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti "*strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa*". Solo in questa particolare evenienza, dunque, una questione afferente al personale può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica. Quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di tali norme, "*si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003*" (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG).

Nel caso di specie, emerge con nitore come la richiesta di parere non attenga all'interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti *"strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa"*. Il quesito verte, infatti, sull'interpretazione di una disposizione dettata al dichiarato fine di garantire l'efficienza dell'amministrazione sul crinale dell'attuazione del PNRR. Il che rende la richiesta di parere inammissibile, sotto il profilo oggettivo, per difetto di attinenza alla materia contabile.

Alle medesime conclusioni si perverrebbe anche se si considerasse la richiesta di parere in esame sussumibile nell'alveo dell'art. 46 (intitolato *"sviluppo della funzione consultiva"*) della legge 23 dicembre 2021, n. 238, a mente del quale *"limitatamente alle risorse stanziare dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR"*.

Anche i pareri in materia di PNRR, infatti, ai fini dell'ammissibilità, soggiacciono al requisito dell'attinenza alla materia contabile, alla stessa stregua di quelli previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Con particolare riferimento ai pareri resi dalle Sezioni regionali di controllo, il suddetto articolo 46, oltre a richiedere l'attinenza alla materia contabile, specifica ulteriormente che essi devono vertere *"sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi"*

*complementari al PNRR". Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte in punto di inammissibilità oggettiva per difetto di attinenza alla materia contabile.*

Pertanto, il quesito formulato dal Comune di Boscotrecase sarebbe inammissibile, sotto il profilo oggettivo, anche se si ritenesse applicabile al caso di specie il suddetto articolo 46.

Ferma restando l'inammissibilità oggettiva della richiesta di parere, è appena il caso di sottolineare che sull'ambito applicativo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 si è, di recente, pronunciata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere prot. n. 6401 del 26 gennaio 2024.

In tale parere si afferma che il trattenimento in servizio dei dirigenti attuatori degli interventi del PNRR, disciplinato dal comma 1 del suddetto articolo 11, non si applica ai responsabili degli uffici e servizi dei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, in quanto trattasi di una norma che deroga al regime ordinario e, quindi, oggetto di stretta interpretazione.

Segnatamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con orientamento condiviso da questa Sezione, ha precisato che *"nel caso di un ente non dotato di posti di qualifica dirigenziale e che abbia conferito, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le relative funzioni ai responsabili degli uffici o dei servizi, deve ritenersi inapplicabile la normativa de qua che, nel derogare al generale divieto di trattenimento in servizio, individua specificamente, quali diretti destinatari, i dirigenti ed, in particolare, i dirigenti generali, anche apicali".*

### **PQM**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo, per le ragioni esposte in parte motiva, la richiesta di parere formulata dal Comune di Boscotrecase (NA);

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.

L'Estensore  
(Emanuele Scatola)

Il Presidente  
(Alfredo Grasselli)

Depositata in Segreteria il  
21 giugno 2024  
Il Direttore della Segreteria  
(Dott. Giuseppe Imposimato)